

STATUTO DELLA SOCIETÀ

ECOSYSTEM RETI SPA

*SOCIETÀ PER LA GESTIONE PATRIMONIALE DELLE RETI, IMPIANTI ED ALTRE
DOTAZIONI*

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART.1

è costituita una Società per azioni denominata:

ECOSYSTEM RETI S.P.A.

ART. 2

1. La Società ha per oggetto la gestione patrimoniale delle reti, impianti ed altre dotazioni dei servizi pubblici di interesse e rilevanza economica e generale così come definiti dalla normativa regionale e nazionale.
2. Nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, la Società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compresa la loro gestione così come definita dalle leggi nazionali e regionali.
3. Alla luce dei rinvii legislativi la Società potrà anche:
 - a) celebrare i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio che per una contestuale pluralità di servizi, nel rispetto delle previsioni legislative in materia;
 - b) ricevere, a titolo di conferimento e/o assegnazione da parte dei propri azionisti locali, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti a (tutti) i servizi pubblici locali di interesse e rilevanza economica e generale così come definiti dalla normativa regionale e nazionale;
 - c) iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale *ex art. 2343 del Codice Civile*, i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nel precedente punto b) del presente comma, ivi compreso i diritti afferenti

all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'art. 822 Codice Civile e relative pertinenze di cui all'art. 817 Codice Civile.

4. La Società potrà espletare le funzioni, per quanto compatibili, poste a carico dei Comuni, dalla Legge Regionale 26/03 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale, o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi.
6. Ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società potrà, ai sensi di legge, concedere finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.
7. La Società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti o di obbligazioni assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale e/o a garanzia di terzi, escluse comunque operazioni riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.
8. La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio pubblico.

ART. 3

1. La Società ha sede legale in Merate (LC), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese (l'Organo Amministrativo può modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, effettuando la prescritta pubblicità nel Registro Imprese).
2. Essa avrà la facoltà di istituire, modificare e sopprimere in Italia rappresentanze e dipendenze, agenzie ed uffici.

ART. 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Ciascun Azionista ha diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dal primo comma dell'articolo 2437 Codice Civile (non nei casi previsti dal secondo comma) o

nelle altre situazioni in cui la legge prevede inderogabilmente tale diritto. Termini e modalità di esercizio e liquidazione delle azioni sono disciplinati dalle norme di legge.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

ART. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 2.681.519,00 ed è rappresentato da numero 2.681.519 azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna, che spettano esclusivamente ad Enti pubblici territoriali.

ART. 6

1. I Soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, saranno tenuti a corrispondere alla Società un interesse moratorio nella misura del 2% (due percento) in più del tasso BCE , fermo restando il disposto dell'art. 2344 Codice Civile.

ART. 7

1. Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni o dei diritti di opzione, deve ritenersi subordinato al gradimento dell'Assemblea della Società espresso con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea della Società potrà rifiutare il proprio gradimento in conformità all'art. 22 della Legge 5.6.1985 n. 281. La deliberazione assembleare dovrà quindi motivare le ragioni del mancato gradimento.
3. In particolare, l'Assemblea avrà la facoltà di rifiutare il consenso alla cessione delle azioni allorché il proposto cessionario partecipasse ad attività conflittuali con quella della Società.
4. In ogni ipotesi di trasferimento delle azioni, dei relativi diritti di opzione, ovvero di obbligazioni convertibili, nonché in caso di aumento di capitale, compete agli Azionisti il diritto di prelazione.
5. Il Socio che abbia offerto in vendita le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione, ovvero obbligazioni convertibili, dovrà quindi comunicare a mezzo di raccomandata

- A.R. al Consiglio di Amministrazione la propria proposta di vendita indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto ed il nominativo del cessionario.
6. Il Consiglio di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento, dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'intendimento dell'alienante a tutti gli Azionisti che risultino iscritti nel libro dei Soci ed ai rispettivi domicili ivi indicati. La comunicazione agli Azionisti dovrà contenere tutte le indicazioni fornite dal cedente.
 7. I Soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata.
 8. Qualora più Soci esercitassero il diritto di prelazione loro spettante, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in proporzione alle azioni da loro possedute.
 9. Allorché la prelazione non risultasse esercitata da alcuno dei Soci, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro giorni quindici decorrenti dall'ultimo termine concesso per l'esercizio della prelazione, a deliberare la convocazione nelle forme e nei termini di legge ed entro i minimi termini prescritti, dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria, affinché quest'ultima manifesti il proprio gradimento relativamente alla cessione delle azioni ovvero dei diritti di opzione, ovvero delle obbligazioni convertibili, al proposto terzo cessionario.
 10. La cessione al proposto terzo cessionario dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla deliberazione con la quale l'Assemblea ha espresso il gradimento e dovrà essere effettuata agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nell'offerta di prelazione.

ART. 8

1. La Società può emettere obbligazioni ordinarie e convertibili a norma di Legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

ART. 9

1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata nei termini e modi di legge dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale, nonché in luogo diverso, purché in Italia.
4. E' consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai Soci e ai componenti degli organi sociali con lettera raccomandata ovvero con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Si considerano mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, tra gli altri, il fax (comprovato da rapporto di ricezione) e la posta elettronica (con conferma di ricevuta del messaggio), purché inviati a numero/indirizzo autorizzato dal destinatario.
5. L'Assemblea è pubblica. Possono assistere senza diritto di parola tutti i Cittadini
6. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale seconda convocazione.
7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita ove risulti presente l'intero capitale e ricorrano le altre condizioni previste dalla legge (articolo 2366 Codice Civile). In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte saranno portate a conoscenza degli Amministratori e Sindaci non intervenuti.
8. Gli Amministratori convocano l'Assemblea ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta ne sia fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e nella domanda risultino indicati gli argomenti da trattare.
9. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni da tale chiusura, ove ricorrano le condizioni di legge.

ART. 10

1. Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti iscritti nel Libro Soci e che abbiano osservato ogni disposizione di legge al riguardo.

ART. 11

1. Gli Azionisti potranno essere rappresentati in Assemblea da altra persona munita di delega scritta, salvo il disposto dell'art. 2372 Codice Civile.

ART. 12

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in loro assenza, da persona designata dai presenti.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea:
 - a) constatare la regolare costituzione della stessa;
 - b) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
 - c) regolare lo svolgimento dell'assemblea;
 - d) accertare i risultati delle votazioni.
3. L'Assemblea nomina un Segretario, anche tra i non Soci e, dove necessario, due Scrutatori.
4. Nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da Notaio.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

ART. 13

1. Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie e per la validità delle deliberazioni valgono le seguenti maggioranze:

a) Assemblea ordinaria.

Le Assemblee ordinarie si reputano regolarmente costituite e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, fatta eccezione per le deliberazioni relative al gradimento sulla cessione delle azioni che dovranno essere assunte con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

b) Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

2. Nomina delle cariche sociali.

Per la nomina delle cariche sociali, ove non si proceda per proclamazione, sarà eseguita la seguente procedura:

- ciascun Socio disporrà di tanti voti quanti sono le azioni possedute e potrà attribuirli ad uno o più candidati;
- risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove).
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l'Assemblea, elegge il Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, anche estraneo al Consiglio.

ART. 15

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 16

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo giudichi necessario e, di norma, una volta al mese, o quanto ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.
3. La convocazione è fatta dal Presidente tramite raccomandata, telefax, messaggio e-mail o telegramma, da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo presso i rispettivi domicili eletti all'atto dell'accettazione della carica, salvo variazione comunicata per iscritto. In caso di urgenza la comunicazione può essere effettuata via facsimile o telegramma o messaggio via e-mail da spedire almeno un giorno prima della riunione, a ciascun Amministratore o Sindaco effettivo presso i rispettivi domicili eletti.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in loro assenza da un Consigliere designato dai presenti.
5. E' ammessa la possibilità – qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità – che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano essere validamente tenute per teleconferenza o videoconferenza o con altri sistemi di intervento a distanza mediante sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano intervenire, essere identificati e sia loro consentito di seguire la contestuale discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati potendo visionare e ricevere, trasmettere o visionare, documentazione; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la registrazione del verbale sul relativo libro.

ART. 17

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

ART. 18

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite tutte le più ampie facoltà sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società; esso può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale.
2. Il Consiglio di Amministrazione dovrà richiedere preventiva autorizzazione all'Assemblea degli Azionisti per le seguenti operazioni:
 - a) acquisire e dismettere immobili di valore superiore a €50.000,00 (cinquantamila);
 - b) acquisire o alienare partecipazioni in Società;
 - c) prestare garanzie a favore di terzi.

ART. 19

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni a singoli Amministratori e può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, Direttori, Procuratori e Mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

ART. 20

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci con l'uso della firma sociale. Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze giudiziarie ed amministrative e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa per ogni grado di giurisdizione, in qualsiasi sede e grado, anche per giudizi di revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze del Direttore generale o dei Direttori generali o della direzione generale. Ha altresì facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la facoltà di nominare e revocare Avvocati e Procuratori alle liti, Arbitri e Periti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta un Vice Presidente. Il Vice Presidente, in assenza del Presidente e per l'attività ordinaria della Società, ha la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio, con l'uso della firma sociale. Sostituisce inoltre il Presidente in tutti i casi di assenza o

impedimento. Di fronte ai terzi, il solo fatto della firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza nei limiti dei poteri loro attribuiti dallo statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. Qualora eletto, l'Amministratore delegato (o gli Amministratori delegati) esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti dettati nello statuto e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio stesso.

ART. 21

1. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.
2. L'Assemblea potrà attribuire un emolumento fisso o variabile.
3. L'Assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 22

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e funzionanti secondo quanto stabilito dal Codice Civile.
2. Essi sono investiti anche del controllo contabile, ove non ricorrano circostanze ostative ai sensi di legge e salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea può attribuire l'esercizio del controllo contabile ad una società di revisione o ad un Revisore contabile, e in tale caso si applicheranno le disposizioni di legge (artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile).
4. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.
5. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
6. L'Assemblea provvede a determinare il compenso spettante ai Sindaci.

7. I Sindaci della Società non possono rivestire cariche pubbliche elettive nei Comuni che possiedono azioni della Società.
8. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

ART. 23

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio da sottoporre alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 24

1. Degli utili netti, risultanti dal bilancio, una quota non inferiore al 5 % (cinque per cento) e comunque pari alla misura di legge, verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, mentre l'utile residuo verrà assegnato ai Soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei Soci.

ART. 25

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

ART. 26

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ovvero tra uno di essi e la Società, purché compromissibili, saranno deferite alla decisione di tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Lecco.
2. In alternativa sarà possibile chiedere la nomina dei tre arbitri al Presidente della Camera di Commercio di Lecco.

ART. 27

1. Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore (se nominato) per tutti i rapporti con la Società è quello che risulta dai libri sociali (Libro Soci o Libro Assemblee nella parte in cui è trascritta la deliberazione di nomina) salvo che ciascun interessato abbia richiesto ed ottenuto rettifica per sopravvenuto cambiamento del proprio domicilio.

C:\Documents and Settings\Modenese\Preferiti\conrater\cartella per invio statuti\ECOSYSTEM RETI SPA Bozza di nuovo
statuto.doc